LEGISLATURA XXV - 1° SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 4 FEBBRAIO 1920

1900 e iscritti all'ultimo corso dei licei o degli istituti tecnici lo stesso beneficio del ritardo alla chiamata che fu concesso a quelli iscritti agli istituti superiori e a quelli che ottennero, all'atto della chiamata, l'ammissione al volontariato di un anno

« Il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, all'articolo 109, concede detto beneficio agli studenti delle università e degli istituti assimilati e all'articolo 105 lo concede ai volontari di un anno. Nè il Ministero crede di poter proporre estensioni a tali disposizioni per la grande portata che tale provvedimento verrebbe ad avere producendo una diminuzione di forza non compatibile coi bisogni dell'esercito nel momento attuale, dopo gli avvenuti congedamenti che hanno ridotto molto sensibilmente il numero dei militari alle armi.

« Il sottosegretario di Stato « Finocchiaro-Aprile Andrea »

Monici. — Al ministro della giustizia e degli affari di culto. — « Per conoscere quanto c'è di esatto nelle voci raccolte da alcuni giornali che sia prossima la emissione di un decreto col quale gli acquirenti di palazzi da trasformarsi in albergo, avrebbero diritto di sfrattare entro tre mesi gli inquilini, rendendo più esasperante la mancanza degli alloggi; e se non si creda urgente l'esame completo della crisi delle abitazioni urbane e rurali per apprestare i più urgenti provvedimenti».

RISPUSTA. - « Niente vi è di esatto nelle voci raccolte da alcuni giornali, secondo le quali sarebbe intendimento del Governo di emanare disposizioni, in base alle quali sarebbe data facoltà agli acquirenti di palazzi destinati ad alberghi di sfrattare entro tre mesi gli inquilini che vi abitano. La materia è stata ben diversamente regolata dal Regio decreto-legge 4 gennaio 1920, n. 1. E le disposizioni contenute negli articoli 10 e 11 sono state determinate dalla necessità di non veder ridotto il numero degli alberghi nelle grandi città, riduzione che danneggerebbe gravemente gli interessi del commercio e dei cittadini costretti a frequentarli, e comprometterebbe quella industria dei forestieri che va appena risollevandosi dalla crisi attraversata durante la guerra.

« Per i locali già adibiti ad alberghi prima della guerra e venduti con mutamento di destinazione, l'articolo 11 stabilisce un diritto di riscatto tranne che essi non siano stati trasformati in locali di ordinaria abitazione, nella quale ipotesi il riscatto non è ammesso. Tale disposizione, come è evidente, distrugge le preoccupazioni di cui si è fatto eco l'onorevole interrogante.

«Il sottosegretario di Stato «La Pegna».

Negretti. — Al ministro dell'istruzione pubblica. — « Per sapere se non creda opportuno ed equo, a parziale riforma del decreto 29 agosto ultimo scorso, disporre che alla lettera a) dell'articolo 4 di detto decreto possono concorrere soltanto i militari ex-provvisori, i quali, all'atto della loro chiamata alle armi, insegnavano presso il comune o presso l'Amministrazione scolastica provinciale che bandisce il concorso, e che con le lettere a) b) sempre di detto articolo si formi una graduatoria unica con precedenza ai militari, a parità di merito, come si è fatto per i concorsi finora banditi dai vari Ministeri, compreso quello per gli insegnanti delle scuole medie ».

RISPOSTA. — « La disposizione ricordata dall'onorevole interrogante trae origine dalla considerazione dettata da equità che la guerra abbia potuto mutare e anche sconvolgere, come infatti assai spesso è accaduto, le condizioni familiari e gli interessi dei maestri chiamati alle armi.,

« Pel fatto stesso che, prima del servizio militare, erano provvisori, essi si trovavano, nel maggior numero dei casi, in sede diversa da quella di origine o comunque preferibile. Per i mutamenti e gli spostamenti imposti poi dalla guerra, durante la loro assenza, altre ragioni possono essersi aggiunte a rendere meno desiderata la sede provvisoria tenuta prima della guerra.

« Data la limitazione di carattere generale contenuta nei provvedimenti legislativi, in virtù dei quali tutti gli smobilitati e i provvisori possono partecipare a concorsi speciali, ma a un solo concorso, il Ministero ritenne non fosse equo obbligare i maestri in questione a concorrere per una sede già precaria prima della guerra. Parve invece rispondente a giustizia metterli in grado di scegliere il comune o la provincia in cui concorrere: si volle concedere, in conclusione, un solo concorso, ma lasciare libertà di scegliere, e non imporlo con una norma che, ignara delle particolari attuali